



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**Regimi speciali dell'ammissione temporanea,
perfezionamento passivo e attivo**

Firenze, 24 maggio 2023

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Introduzione

Vincolo al regime delle merci

La complessa attività doganale riserva un ruolo molto importante alla scelta del regime doganale al quale vincolare le merci sottoposte a movimentazione, adottando le diverse afferenti procedure di adempimento delle formalità doganali, al fine del raggiungimento della finalità economica voluta.

Introduzione

Vincolo al regime delle merci

Con il termine “regime” si intende in generale un insieme di regole ed adempimenti, sia a carattere sostanziale che procedurale, accumulate dalla stessa funzione rispetto ad un determinato vincolo doganale al quale viene assoggettata la merce.

Per vincolare le merci ad un regime doganale tra quelli ammessi è necessario manifestare la propria volontà ed intenzione attraverso la dichiarazione in dogana, nelle forme e modalità prescritte.

Introduzione

Vincolo al regime delle merci

Quali sono i regimi doganali?

ai sensi dell'art. 5 punto 16 del CDU si intende per “regime doganale”, uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:

- ❖ immissione in libera pratica;
- ❖ regimi speciali;
- ❖ esportazione;

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Introduzione

Vincolo al regime delle merci

Con i regimi doganali di immissione in libera pratica ed esportazione, c.d. definitivi, si verifica un cambiamento della posizione doganale della merce, da non unionali ad unionali nel primo caso, assolvendo i dazi doganali e le misure di politica commerciale e con l'adempimento delle misure di fiscalità interna (IVA e accise) si destina la merce al consumo interno del territorio; viceversa nel caso di esportazione.

Introduzione

Vincolo al regime delle merci

I regimi speciali, invece, consentono di soddisfare determinate esigenze economiche (*ad esempio consentire a precise condizioni che le merci possano essere lavorate nell'UE ovvero in Paesi terzi*) in sospensione totale o parziale dei tributi doganali; le merci, introdotte in un regime speciale, non perdono la natura di merci estere o unionali, come diversamente avviene nei regimi definitivi.

Si distinguono in:

- ❖ **Transito:** Interno – Esterno
- ❖ **Deposito:** Deposito doganale – Zona franca
- ❖ **Uso particolare:** Ammissione temporanea – Uso finale
- ❖ **Perfezionamento:** Perfezionamento attivo – Perfezionamento passivo

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Introduzione

Vincolo al regime delle merci

Per poter usufruire dei vantaggi forniti dai regimi speciali, vi è però la necessità di ottemperare a maggiori adempimenti, quali ad esempio la richiesta e rilascio di Autorizzazione, la prestazione di idonea garanzia, e quant'altro previsto dalla normativa.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Ammissione temporanea e uso finale

Nozione

Con il CDU, art. 210, del regime qualificato *uso particolare* fanno ora parte l'ammissione temporanea e l'uso finale. Entrambe le declinazioni del medesimo regime consentono di introdurre merci nel territorio doganale della UE in esenzione parziale o totale dei dazi con la sostanziale differenza che mentre con l'ammissione temporanea ne prevede l'impiego e la successiva riesportazione, ciò che viene introdotto in uso finale può anche restare nel territorio doganale dell'Unione come parte di altro prodotto.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Ammissione temporanea e uso finale

definizione e profili della temporanea importazione

L'ammissione temporanea è il regime che consente l'utilizzo nel territorio doganale dell'Unione in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette a misura di politica commerciale e altri oneri, di merci non unionali destinate ad essere nuovamente esportate senza aver subito modificazioni, ad eccezione della loro svalutazione a seguito dell'uso.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Ammissione temporanea e uso finale

definizione e profili della temporanea importazione

Il regime dell'ammissione temporanea prevede due tipologie:

- *Temporanea importazione in esonero totale dai dazi;*
- *Temporanea importazione in esonero parziale dai dazi.*

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Ammissione temporanea e uso finale

definizione e profili della temporanea importazione

L'art. 250 del CDU stabilisce che il regime della temporanea importazione può essere utilizzato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- ❖ *Le merci non sono destinate a subire modifiche ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne viene fatto;*
- ❖ *Sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime;*
- ❖ *Il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione salvo che sia altrimenti disposto (cft Reg. Ue n° 2018/1063);*
- ❖ *Siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dei dazi stabiliti nella normativa doganale.*

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Ammissione temporanea e uso finale

definizione e profili della temporanea importazione

Merci ammesse in temporanea importazione in esonero totale dai dazi all'importazione (artt 201 a 236 RD):

- *Mezzi di trasporto , container, palette etc...;*
- *Effetti personali, effetti sportivi a seguito manifestazioni e conforto marittimi;*
- *Materiale per contrasto calamità naturali, animali a seguito, materiale medico chirurgico e laboratorio,*
- *Supporti suono materiale di propaganda e professionale;*
- *Imballaggi stampi campioni utensili etc....*
- *Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita;*
- *Pezzi ricambio accessori e attrezzature normali*

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Ammissione temporanea e uso finale

definizione e profili della temporanea importazione

Merci ammesse in temporanea importazione in esonero parziale dai dazi all'importazione:

Sono tutte quelle che non risultano elencate negli (artt 201 a 236 RD) e/o comunque pur essendo menzionate non soddisfano le condizioni previste per la concessione dell'esonero totale

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Ammissione temporanea e uso finale

definizione e profili della temporanea importazione

Chi vuole avvalersi del particolare regime deve presentare apposita domanda di autorizzazione:

- ❖ presso l'autorità doganale competente per il luogo in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta;
- ❖ anche mediante dichiarazione orale o un Carnet ATA effettuata nel luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l'ammissione temporanea;

Il periodo massimo per il vincolo al regime è di 24 mesi, tuttavia in circostanze eccezionali, quando l'uso non può essere completato nei limiti della regola generale l'autorità doganale su richiesta motivata e giustificata del titolare del regime può concedere un'ulteriore proroga.

Il periodo globale non può superare i dieci anni.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Ammissione temporanea e uso finale

definizione e profili della temporanea importazione

Il regime termina quando le merci vengono vincolate ad altro regime definitivo:

- Esportate fuori dall'UE;
- Immesse in libera pratica;
- Distrutte sotto controllo doganale.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

uso finale

definizione e profili dell'uso finale

Ai sensi dell'art. 254 del CDU nel quadro del regime finale, si stabilisce che le merci possono essere immesse in libera pratica nel territorio della UE in esenzione dal dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso.

Quindi si consente di poter disporre di una merce senza che la sua immissione in libera pratica faccia sorgere alcuna obbligazione doganale, in virtù del loro uso finale.

L'estensione al regime dell'uso finale è consentito anche per merci equivalenti a condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento attivo

→
nozione

Con il termine perfezionamento si intendono la trasformazione, la lavorazione, il montaggio, l'assemblaggio la riparazione e tutte quante le fattispecie previste dal CDU.

Il regime consente di importare senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire effetti di misure di politica commerciale, merci destinate ad essere perfezionate nell'Unione e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori. (*Artt. 211 e da 255 a 258 del Reg. UE n° 952/2013 CDU*)

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento attivo

nozione

Nel perfezionamento attivo, merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

- ❖ Ai dazi all'importazione;
- ❖ Ad altri oneri;
- ❖ Alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'unione.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento attivo

nozione

Le industrie di esportazione comunitarie importano temporaneamente merci terze ai fini della lavorazione e trasformazione sotto controllo allo scopo di ottenere prodotti compensatori principali destinati ad essere poi vincolati ad un regime definitivo, esportazione e/o importazione e/o altro regime.

Nella nuova disciplina è stato eliminato il sistema del rimborso residuando l'unica modalità del perfezionamento con il sistema della sospensione.

L'operatore potrà importare con l'importo dei dazi riferiti ai prodotti compensatori e non più e non più a quelli riferiti alle materie prime utilizzate per la produzione.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento attivo

nozione

Quindi al momento dell'istanza per l'impiego del regime l'operatore dovrà precisare quale modalità di tassazione intende applicare sui prodotti compensatori:

- Se quella sul prodotto compensatore ottenuto;
- O quella determinata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento attivo

→ Sistema della sospensione

Ottenuto il prodotto compensatore sarà deciso il vincolo al successivo regime doganale che potrà essere definitivo e/o altro sospensivo.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento attivo

→ Compensazione per equivalenza

Impegno nel perfezionamento di merci comunitarie per continuare la produzione di prodotti compensatori.

Per essere equivalenti devono essere:

- ✓ Stessa qualità commerciale;
- ✓ Stesse caratteristiche tecniche;
- ✓ Stesso codice di NC a 8 cifre.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento attivo

→ Esportazione anticipata

Permette di esportare prodotti ottenuti a partire da merci equivalenti prima di importare le merci in perfezionamento attivo (a reintegro):

- Ordini esportazioni urgenti;
- Esportazioni occasionali;
- Traffico triangolare.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento Passivo

Nozione

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare del regime o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e le condizioni di quest'ultima siano soddisfatte. (*artt. 259 a 262 del Reg. UE n° 952/2013 CDU*)

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento Passivo

Nozione

Le operazioni ammesse:

- ✓ La lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;
- ✓ La trasformazione di merci;
- ✓ La distruzione di merci;
- ✓ La riparazione di merci compresa la messa a punto;
- ✓ L'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento Passivo

Funzionamento del regime

Possibilità di utilizzo delle merci equivalenti e importazione anticipata.

È vietata l'equivalenza:

per merci soggette a dazio antidumping, compensativo, salvaguardia, dazio addizionale;
per prodotti geneticamente modificati.

Regimi speciali dell'ammissione temporanea, perfezionamento passivo e attivo

Perfezionamento Passivo

Funzionamento del regime

I dazi applicati all'importazione sui prodotti trasformati si determinano tenendo in considerazione il valore in dogana del prodotto trasformato al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica detratto il valore statistico delle merci temporaneamente esportate al momento del vincolo al regime di perfezionamento passivo.

Detto valore deve essere moltiplicato per l'importo del dazio all'importazione applicabile ai prodotti trasformati o ai prodotti in sostituzione, diviso per il valore in dogana dei prodotti trasformati o dei prodotti in sostituzione. (art 75 del RD).

Globalizzazione dell'appuramento

Fissazione di un'aliquota di tassazione media valida per tutte le operazioni di perfezionamento passivo. Viene applicata ogni volta per un periodo non superiore a 12 mesi a titolo provvisorio ai prodotti compensatori immessi in libera pratica.

Grazie dell'ascolto